

1820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

Provvedimento n. 27851

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 luglio 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 7 febbraio 2018, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Assotelecomunicazioni – Asstel, Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

VISTE le proprie delibere del 21 marzo e dell'11 aprile 2018 con le quali è stata adottata una misura cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti di Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. con la quale si è intimata alle Parti la sospensione del *repricing* contestato nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e la conseguente determinazione indipendente della propria offerta commerciale;

VISTO il proprio provvedimento n. 27597 del 12 marzo 2019, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento;

CONSIDERATO l'innesto nel presente procedimento di una complessa fase cautelare il cui avvio è stato deliberato successivamente allo svolgimento delle attività ispettive e che ha richiesto, altresì, una verifica dell'ottemperanza alla misura cautelare adottata;

CONSIDERATA l'esigenza di elaborare compiutamente le informazioni contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, garantendo, al contempo, il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio, anche in ragione delle numerose proroghe concesse alle parti per l'elaborazione delle informazioni richieste;

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore differimento del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 luglio 2019;

DELIBERA

di prorogare al 31 gennaio 2020 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli